



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-12-2014 (punto N 45)

Delibera

N 1233

del 22-12-2014

Proponente

LUIGI MARRONI

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile DANIELA MATARRESE

Estensore DANIELA MATARRESE

Oggetto

Linee d'indirizzo per l'accesso degli animali d'affezione in visita a degenti presso Strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate.

Presenti

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

SIMONCINI

VINCENZO

STEFANIA SACCARDI

EMMANUELE BOBBIO

CECCARELLI

SARA NOCENTINI

Assenti

ANNA MARSON

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazion</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Rilevata la diffusa sensibilità dell'opinione pubblica, per la quale gli animali sono riconosciuti come "esseri senzienti" - capaci di provare stati soggettivi emozionali e sensoriali, di averne consapevolezza e farne esperienze - e portatori, se non ancora di diritti secondo una soggettività giuridica, di interessi individuali riconosciuti tra l'altro dalla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali sottoscritta il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi;

Considerato che l'Italia ha firmato la "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia", approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, che all'Art. 13 specifica come gli animali siano "esseri senzienti";

Tenuto conto che la stessa definizione di animali quali "esseri senzienti" è stata acquisita dal cosiddetto Trattato di Lisbona (Trattato sul funzionamento della dell'Unione Europea) del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo in Italia con l. il 2 agosto 2008 n.130 ed entrato in vigore a livello europeo il 1° dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 inerente il recepimento dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di «Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy». (Repertorio atti n. 1618 del 6 febbraio 2003), pubblicata in G.U. Serie Generale n. 51 del 3/3/2003, con il quale le diverse Amministrazioni si impegnano, ciascuna per le proprie competenze "a promuovere iniziative volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali";

Preso atto che la sopracitata Conferenza Stato-Regioni ha previsto all'Articolo 9 di "agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano essi residenti presso strutture residenziali quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animali da compagnia" e "rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili";

Considerato che il 21 ottobre 2005 viene approvato il documento del Comitato Nazionale di Bioetica (C.N.B.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri su: "Problemi Bioetici relativi all'impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani", e che il punto e) di tale documento auspica che "si garantisca la possibilità di mantenere un rapporto con il proprio animale nel caso di ricovero in una struttura residenziale sia al fine di non rinunciare al valore assistenziale di tale rapporto affettivo, sia per evitare il pericolo di abbandono o soppressioni. Lo stesso si raccomanda in caso di ricoveri presso strutture ospedaliere";

Vista la Legge 25 agosto 1988, n. 376, che al comma 1. riconosce al privo di vista il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida e successiva Legge 8 febbraio 2006, n. 60;

Visto il P.S.R. 2008- 2010, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 53 del 16 luglio 2008, che al paragrafo 5.2.6. punto 10. afferma: " (...) è possibile consentire (...) il contatto fra uomo e animale, ad esempio sviluppando le attività di sostegno come la pet-therapy, la cui efficacia è consolidata nei pazienti disabili, nei bambini e negli anziani", che per estensione afferma l'interesse nell'agevolare il mantenimento della relazione con l'animale di affezione presente nel nucleo familiare;

Vista la L.R. della Regione Toscana n. 59 del 20 ottobre 2009, “Norme per la tutela degli animali”;

Tenuto conto che la diffusione in diversi ambiti degli interventi assistiti con gli animali ha avviato un percorso di riflessione etica, deontologica e giuridica;

Ritenuto di dover procedere con opportune Linee d’Indirizzo a normare l’accesso degli animali d’affezione in visita a degenti presso tali Strutture, riconoscendoli come parte integrante della vita di persone e famiglie, ancor più quando i cittadini si trovano in situazioni di fragilità emotiva e fisica come nel caso di un ricovero;

Valutato opportuno esprimere tali Linee d’indirizzo per mezzo degli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente Atto;

Preso atto della necessità di richiamare le Strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate della regione Toscana alla necessità di adeguarsi alle Linee d’indirizzo della presente D.G.R.;

Considerato opportuno prevedere un monitoraggio delle attività oggetto della presente delibera;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, di:

1. approvare i sopra citati Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. richiamare le Strutture sanitarie e ospedaliere della regione Toscana pubbliche e private accreditate, alla necessità di adeguarsi alle Linee d’indirizzo della presente D.G.R. per quanto concerne l’accesso degli animali d’affezione in visita a degenti presso tali Strutture, riconosciuti come parte integrante della vita di persone e famiglie;
3. prevedere un monitoraggio delle attività oggetto della presente delibera;
4. dare atto che le Linee d’Indirizzo di cui in allegato A e in allegato B non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto nell’ambito della programmazione regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
DANIELA MATARRESE

Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI